

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI PRESSO IL DOMICILIO DELLE PERSONE INFERME

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità con le quali può essere svolta l'autenticazione delle firme fuori dalla sede municipale a favore delle persone che, pur dovendo presentare istanze o dichiarazioni ad una Pubblica Amministrazione, sottoscrivere delle deleghe per il ritiro della pensione, rinnovare la carta di identità, si trovano nella impossibilità di recarsi presso i competenti uffici.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Possono beneficiare delle modalità previste dal presente regolamento le persone che si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - a) Ospitate presso la locale casa di riposo, quando non siano in grado di recarsi presso i competenti uffici pubblici o gli appositi sportelli comunali;
 - b) Inferme, anche temporaneamente, presso il domicilio in questo Comune.
1. Per le persone che si trovano nelle condizioni di cui alla lett. a) del precedente comma basterà la richiesta, anche verbale, di un responsabile della struttura o di alcuno dei familiari.
2. Per le persone inferme, anche temporaneamente, presso un'abitazione situata in questo Comune, la richiesta può essere presentata da chiunque, anche verbalmente, ma dovrà essere accompagnata da un certificato rilasciato dal medico di base che attesti lo stato di infermità dell'interessato e la sua impossibilità a muoversi dall'abitazione.

Art. 3 Organizzazione del servizio

1. Il personale addetto al servizio di raccolta delle firme a domicilio e delle relative autenticazioni è individuato principalmente nelle figure dei dipendenti in organico presso i Servizi Demografici nonché nella figura dell'assistente sociale per istanze o dichiarazioni attinenti a procedimenti amministrativi del settore socio-assistenziale.
2. Il personale addetto a questo servizio deve essere stato formalmente incaricato dal Sindaco ad autenticare le sottoscrizioni, secondo quanto previsto dalla legge 15/1968.
3. La Giunta Comunale può stabilire una tariffa per tale servizio, con la possibilità di esentare le persone che si trovino in situazioni economiche particolarmente disagiate.

Art. 4 Presentazione delle richieste

1. Le richieste vanno presentate agli sportelli dell'Ufficio Anagrafe consegnando sia il certificato medico, quando previsto, sia il modulo sul quale dovrà essere raccolta la sottoscrizione ed apposta la relativa autenticazione.

2. Il funzionario che riceve la richiesta informa il richiedente del giorno e dell'ora in cui l'incaricato si recherà a raccogliere la firma e ad effettuare la autenticazione.

Art. 5 **Modalità**

1. Il funzionario incaricato si recherà presso la casa di riposo o al domicilio dell'interessato utilizzando un mezzo di servizio messo a disposizione dall'Amministrazione comunale.
2. Raccolta la sottoscrizione sull'apposito modulo, il funzionario incaricato dal sindaco provvederà immediatamente alla relativa autenticazione.

Art. 6 **Rinvio**

Si applicano alle ipotesi previste nel presente regolamento le disposizioni previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riguardo agli articoli 1, 5, 6, 20, 24 e 26, e dell'art. 4 del D.P.R. 403/1998.